



**COMUNE DI BUTTRIO**  
PROVINCIA DI UDINE

# Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

---

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 6 marzo 2014

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Articolo 1*

##### ***Finalità del regolamento***

1. Il presente regolamento si prefigge di regolarizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da enti pubblici, enti ed imprese private, anche incaricate di servizi pubblici, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio tutelando i diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali ove trova svolgimento la sua personalità.

##### *Articolo 2*

##### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento, in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265,
- Libro terzo Titolo I capo II del Codice Civile,
- D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria,
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993,
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998,
- Legge regionale FVG 21 ottobre 2011, n. 12,

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### *Articolo 3*

##### ***Competenze***

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 4 D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

## **Articolo 4**

### **Responsabilità**

1. Il Comune esercita attività di prevenzione al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose e declina ogni responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo Servizio o da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del C.C., salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## **Articolo 5**

### **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale e dallo stesso esplicitamente considerati, i servizi di interesse pubblico indispensabili classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'articolo 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
- b) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ex articolo 4, co. 1, lett. d) della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti alla luce del comma 1 e, con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza ricorrere alla revisione regolamentare.

## **Articolo 6**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Il Comune garantisce ai cittadini la più completa informazione sulle proprie attività di gestione dei cimiteri, nonché l'ubicazione dei defunti. Presso gli Uffici Demografici è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro giornaliero dei movimenti di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e utilizzato dagli stessi per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico, presso i competenti uffici:

- a) copia del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi;
- b) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria;

c) ogni altro atto e documento per il quale il presente regolamento prevede la diffusione o la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## **Capo II**

### **DENUNCIA DI MORTE, RINVENIMENTO, AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA E ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 7**

##### ***Denuncia di morte e riscontro diagnostico***

1. I familiari o chi per essi devono provvedere a denunciare all'Ufficio di stato civile la morte dei congiunti il più presto possibile e comunque entro le 24 ore dal decesso.

2. I medici devono, per ogni caso di morte di un loro assistito, denunciare al Sindaco la causa relativa.

3. Il medico che ha constatato il decesso, è tenuto a segnalare tempestivamente al Sindaco la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

4. I risultati del riscontro diagnostico di morte devono pervenire, dalle strutture sanitarie o case di cura, al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda per i servizi sanitari.

#### **Articolo 8**

##### ***Rinvenimento***

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.

#### **Articolo 9**

##### ***Autorizzazione alla sepoltura***

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 comma 1 D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

#### **Articolo 10**

##### ***Nati morti e feti***

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 punto 5 D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle previste dal D.P.R. 285/1990.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda per i servizi sanitari.

3. Nei casi previsti dal comma precedente i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda per i servizi sanitari accompagnata dal certificato medico.

### **CAPO III**

#### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA ARDENTE**

##### **Articolo 11**

###### ***Depositi di osservazione e camera ardente***

1. Il Comune dispone nel cimitero di locali idonei a deposito di osservazione e a camera ardente.

2. Il deposito di osservazione ha le funzioni, individuate dall'art. 12 e 13 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 dell'art. 9 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, ed in particolare a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi ove prevista dalla vigente normativa compatibilmente con le esigenze del servizio ed in accordo all'art. 12 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12;
- e) luogo di sosta, e se disponibile anche in camera ardente, per i feretri in attesa di cremazione.

3. La camera ardente è predisposta per il ricevimento, la conservazione e l'esposizione di salme di deceduti nel Comune a titolo oneroso come specificato dal tariffario dei servizi cimiteriali, per il commiato da parte dei familiari, nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

4. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio" ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o direttamente dall'autorità giudiziaria.

5. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee al Comune o non autorizzate dallo stesso ed anche dei familiari del defunto.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni di cui al D. Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonee ad assicurare la funzione propria del locale.

### **Capo IV**

#### **FERETRI**

##### **Articolo 12**

###### ***Deposizione della salma nel feretro***

1. Nessuna salma può essere trasportata e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. Nell'ambito dei propri locali, la vestizione della salma e il suo collocamento nella bara, sono effettuati a cura dei familiari o dell'impresa di onoranze funebri incaricata. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

## **Articolo 13**

### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro viene eseguita decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata a cura del soggetto incaricato del trasporto funebre o dal delegato dall'azienda sanitaria locale del luogo di partenza.

2. L'esecutore della verifica e della chiusura del feretro è tenuto all'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei cofani in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.

3. In particolare deve essere accertata la rispondenza del cofano al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, ai tempi e ai mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della Circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

## **Articolo 14**

### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Buttrio.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto da detto Servizio.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 30 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 C.C. e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.

## **Capo V**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 15**

##### **Definizione ed esercizio del trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, al cimitero, da parte del soggetto incaricato mediante l'utilizzo di mezzi idonei. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione ovvero la traslazione della salma nel luogo deputato all'ultimo commiato.

2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal Capo VI della L.R. 21 ottobre 2011 n. 12 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31 Luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art. 17, non costituendo trasporto di cadavere.

5. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

6. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto soggetto incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente ufficio comunale "servizi demografici".

8. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## **Articolo 16**

### **Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza**

1. Compete al Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità sanitaria, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) percorsi cittadini interessati dai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nella camera mortuaria.

2. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 Giugno 1929, n. 1159 e il relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, sono tenuti all'osservazione delle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

4. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. L'incaricato dell'Ufficio dello Stato Civile prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## **Articolo 17**

### **Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali**

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del D.P.C.M. 26 Maggio 2000 e provvedimenti regionali attuativi.

3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla Circolare 31 Luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri o di ossa umane.

5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo con adesivo strutturale bicomponente, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **Articolo 18**

### **Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento.

2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Buttrio sono a pagamento con onere a carico del Servizio Sociale del Comune.

3. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

## **Articolo 19**

### **Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento**

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono tenute a dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

## **Articolo 20**

### **Autorizzazione al singolo trasporto funebre**

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e al Capo VI della L.R. 21 ottobre 2011, n. 21, è rilasciata dall'ufficio comunale "servizi demografici" all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco deve verificare, per ciascun trasporto:

a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;



b) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;

c) in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, lett. b), una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

4. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda degli interessati.

5. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto dall'ufficio comunale "servizi demografici" ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

6. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

7. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che nella domanda siano indicati i dati anagrafici identificativi del defunto.

8. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

9. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione di cui prenderà visione un agente della Polizia municipale.

## **Articolo 21**

### ***Effettuazione del trasporto funebre, autofunebri***

1. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

2. L'autofunebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## **Articolo 22**

### ***Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per i servizi sanitari prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli impartisce le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, o la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il Dirigente del competente Servizio

dell'Azienda per i servizi sanitari non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per i servizi sanitari dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Articolo 23**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1° Luglio 1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e art. 26 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo D.P.R. come modificati dal D.P.C.M. 26.05.2000 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.06.2005 n. 126.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

#### **Capo I**

#### **CONDUZIONE DEL CIMITERO**

#### **Articolo 24**

##### **Cimitero comunale**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. (regio decreto) 27 Luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

2. Si dà atto che nel Comune non sono presenti cimiteri di tipo particolare. L'impianto e l'esercizio di cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

#### **Articolo 25**

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 come modificato dal D.P.C.M. 26.05.2000 e dall'art. 6 del D.Lgs. 20.06.2005 n. 126.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici del Comune.

3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale incaricato della gestione del piano cimiteriale su indirizzo operativo del responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio".

4. Il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per i servizi sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

## **Articolo 26**

### **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune;
- b) le salme di persone morte fuori dal territorio comunale aventi avuto in esso, in vita, la residenza o la nascita;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata;
- d) le salme di persone aventi in vita un rapporto di parentela entro il 1° grado o di coniugio con cittadini residenti;
- e) le salme di coloro che già erano residenti nel Comune di Buttrio prima di una loro accoglienza in una struttura residenziale per anziani situata al di fuori del Comune,
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate nonché i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- g) le salme di persone per le quali, a discrezione sindacale, esistono comprovati motivi per il seppellimento nel cimitero comunale (es.: persone con legami di stretta parentela od affinità o con meriti acquisiti).

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

#### **Articolo 27**

##### **Disposizioni generali**

1. Il Cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive sono determinate in conformità al capo X del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal Piano Cimiteriale.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a loculi ed a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

4. Apposito Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private del Cimitero del Comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 28.

## **Articolo 28**

### **Piano cimiteriale**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta comunale adegua il Piano Cimiteriale, ai sensi del capo X D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e della normativa regionale vigente.

2. Il Piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda per i servizi sanitari. Si applica l'articolo 139 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

3. Nella elaborazione del piano, il responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio" nella applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria deve tener conto:

a) superficie dei campi di inumazione da calcolare in base all'andamento medio delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% secondo art. 58 del DPR 285/90;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di Piano Cimiteriale;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione;

b) campo per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie;

c) campi per tumulazioni in manufatti fuori terra (loculo singolo fuori terra) e manufatti interrati a sistema di tumulazione a due alloggiamenti sovrapposti (loculo interrato a due posti);

d) loculi ossari e/o cinerari;

e) ossario comune

f) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Ove necessario detta planimetria dovrà opportunamente essere completata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale.

7. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 29**

#### ***Inumazione (sepoltura in terra naturale)***

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi in relazione a quanto stabilito dal Piano cimiteriale.

3. Il servizio di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte deve, inoltre, essere prevista sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, la realizzazione delle condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5. I resti ossei mineralizzati/urne cinerarie nel numero massimo di due salme possono, a richiesta dei familiari, venir collocati, previa sistemazione in singola cassetta sigillata di legno, esternamente ed in adiacenza alla cassa da inumarsi con la salma di un congiunto. Tutte le spese del servizio di collocamento sono a carico del richiedente.

### **Articolo 30**

#### ***Cippo/Lapide nel campo di inumazione***

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, qualora il privato non provvede diversamente, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. I privati possono sostituire il cippo, in conformità al Piano Cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, con un copritomba e/o una lapide aventi le caratteristiche: e dimensioni successivamente determinate. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale trascorsi almeno dodici mesi dall'inumazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

5. Copritomba e/o lapidi avranno le misure di mt.1.70 x 0.70 (comprese cordolature, fioriere ed eventuali accessori); oltre detto limite è consentito costruire tutt'intorno o in parte, una corniciatura della larghezza massima di dieci centimetri, opportunamente fissata ed a livello del suolo. L'altezza massima consentita dal piano di campagna sarà di cm 30 ad eccezione di eventuali componenti verticali del monumento funebre che portano a raggiungere l'altezza di cm 100. L'installazione di dette lapidi o parti di esse dovranno essere denunciate prima della realizzazione secondo co. 2, allegando disegno, al Comune per il relativo benessere.

6. Gli allineamenti verranno disposti con sopralluogo del Tecnico comunale preposto, da richiedersi almeno sette giorni prima della posa della lapide. Qualora l'installatore non osservasse le prescrizioni realizzative dettate, il Sindaco o il responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio" disporrà la rimozione o modifica della stessa, fatta salva la possibilità di provvedervi d'ufficio in caso di inadempienza con recupero dal privato delle spese effettuate.

7. I parenti che hanno curato la posa del sepolcro o i concessionari sono obbligati alla manutenzione delle opere eseguite. Se quest'onere è trascurato, il Sindaco potrà diffidare gli aventi obbligo, assegnando il termine per l'esecuzione dei lavori necessari. La diffida sarà notificata ai residenti nel Comune, mentre in caso negativo basterà la simultanea affissione della diffida per 15 giorni all'albo pretorio ed all'albo all'ingresso del cimitero. Decorso il termine, la Giunta Municipale potrà con deliberazione motivata ordinare la rimozione dei materiali e l'esecuzione delle opere necessarie, con spese a carico del privato/concessionario, per il decoro e l'igiene del Cimitero e successivamente dichiarare decaduta la concessione.

8. I vialetti tra i posti tomba non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di scolo destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

9. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad almeno due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

10. Per le fosse del campo è vietata qualsiasi opera muraria interrata.

11. Le fosse per inumazioni di salme di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda la lunghezza di metri 2, 20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

12. Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda una lunghezza di metri 1, 50 ed una larghezza di metri 0, 50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0, 50 da ogni lato.

13. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

14. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

15. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

### **Articolo 31**

#### **Tumulazione** (*sepoltura in manufatto: loculo interrato o fuori terra/colombario*)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune in cui sono conservate le spoglie mortali per il periodo di tempo determinato previsto dall'art. 51 salvo quanto espressamente previsto nell'atto di concessione se effettuato prima dell'approvazione del presente Regolamento.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dal Piano Cimiteriale oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale.

4 Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Al fine di ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, deve inoltre essere prevista sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, la realizzazione delle condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5 Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e quanto precisato nei commi a seguire.

6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separati.

Il comune può dare in concessione ai privati, entro limiti della disponibilità:

- a) aree per tombe di famiglia ed aree riservate;
- b) loculi individuali sopraterre e loculi interrati a due vasche;
- c) loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) loculi cinerari (posti nell'ambito d'impianto degli ossari), per la raccolta resti di cremazione.

7. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

8. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro di almeno 0,90 m.

In campi liberi il posizionamento delle salme sarà fatto ordinatamente in serie parallele, possibilmente senza lasciare aree libere interposte.

Le concessioni relative a tumulazioni effettuate in difformità dall'azzonamento di piano avranno la durata minima prevista dalla norma per consentire la riorganizzazione del campo in tempi quanto più possibile brevi.

In quest'ultimo caso non verrà autorizzata la tumulazione nel secondo posto.

Comunque per tombe di famiglia esistenti prima dell'entrata in vigore del DPR n.803 del 21.10.1975, si fa riferimento all'art.92 del DPR n.285/90 in quanto applicabile.

9. I loculi devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia.

10. Relativamente alle misure da osservarsi nell'esecuzione di lapidi o monumenti in aree a tumulazione a due vasche, le stesse saranno consentite nella misura di mt.1.70 x 0.70 per rifacimenti e ripristini di monumenti esistenti. Per le tumulazioni in nuovi campi la misura sarà di mt.1.70 x 0.70 (comprese cordolature, fioriere ed eventuali accessori); oltre detto limite è consentito costruire tutt'intorno o in parte, una corniciatura della larghezza massima di dieci centimetri, opportunamente fissata ed a livello del suolo. L'altezza massima consentita dal piano di campagna sarà di cm 30 ad eccezione di eventuali componenti verticali del monumento funebre che portano a raggiungere l'altezza di cm 100.

Anche per dette opere dovrà essere presentata al Comune, per il relativo benessere, la comunicazione con disegni allegati, ove si evinceranno la disposizione delle vasche e le misure del monumento sepolcrale.

Di norma per l'installazione di lapidi su tombe a tumulazione, dovrà essere osservato un periodo di tempo pari a tre mesi prima della posa. Un tanto al fine di consentire l'assestamento del terreno stesso nell'area circostante al loculo. Il periodo può essere ridotto se il consolidamento del terreno è già avvenuto.

I responsabili delle tombe sono obbligati alla manutenzione di tutte le opere eseguite pena l'esecuzione d'ufficio e le sanzioni previste per l'infrazione al presente regolamento.

11. Tutti i loculi fuori terra (colombari) ed ossari verranno assegnati in ordine progressivo dalla fila più alta a quella più bassa e partendo dal lato del blocco non espandibile.

Nel prezzo di concessione è compresa la lastra di chiusura sulla quale i concessionari a loro spese potranno riportare una epigrafe, cognome e nome, data di nascita e morte del defunto.

Non sono consentite sostituzioni delle lastre di chiusura fornite dal Comune.

12. I resti ossei mineralizzati/resti cinerari nel numero massimo di due salme raccolte in cassette standard/urne cinerarie di zinco possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in un colombario/loculo interrato già avuto in concessione ove si trovi la salma di un congiunto, versando le spese necessarie per le operazioni di spostamento e l'importo integrativo di concessione secondo le tariffe vigenti dei servizi cimiteriali.

13. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

14. Non saranno permesse tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia, salvo deroghe che di volta in volta saranno valutate dal Sindaco.

15. Sulle sepolture a tumulazione e su quelle ad inumazione si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino i passaggi e le tombe vicine, nonché siano molto contenuti in altezza. Tutte le installazioni sporgenti, sia verticali che orizzontali o poste in altezza, potranno sporgere per non più di cm 10 e non dovranno causare intralcio o danno al passaggio.

16. Sono vietate affissioni o qualsiasi tipo di annuncio, nonché offerte e vendite in prossimità dei cimiteri.

17. Nessun lavoro potrà essere effettuato senza il permesso comunale; saranno consentiti solo lavori di finitura, nonché lavori murari strettamente indispensabili, da espletarsi al di fuori dei giorni festivi o di pubbliche onoranze. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro, incluso l'introduzione di lapidi, marmi ed ornamenti fissi di qualsiasi genere, nei cinque giorni precedenti e negli otto susseguenti la commemorazione dei defunti, esclusi i lavori di pulizia ordinaria.

18. Per qualsiasi esecuzione di lavori riconosciuti necessari dall'Amm.ne Comunale, quest'ultima ha la facoltà di far asportare temporaneamente le salme dalla sepoltura, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi. Di tali lavori è dato avviso per iscritto agli interessati. Tutte le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

19. Il corrispettivo della concessione per le tombe da porsi in area di tumulazione sarà determinato dalla Giunta Comunale.

20. I progetti per la costruzione di edicole, monumenti, lapidi o di altri segni funebri, da approvarsi con le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e rispondere alle prescrizioni realizzative, dimensionali e tecnico costruttive disposte dal vigente R.E.C., di Polizia Mortuaria e dal Piano Cimiteriale.

In caso di infrazioni, sono applicabili le sanzioni previste dal suddetto R.E.C., nonché delle altre disposizioni legislative e regolamentari in vigore.



## **Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 32**

#### **Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione viene effettuato almeno dopo 20 anni dalla inumazione.

In caso di non completa scheletrizzazione della salma, è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali da reinumare, nella stessa fossa o in altra fossa, e/o nell'immediato intorno del contenitore biodegradabile, particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, secondo quanto dispone in proposito la Circolare Ministero Sanità 31.07.1998, n. 10.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di novembre a quello di aprile. Spetta all'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio competente alla redazione del Piano cimiteriale, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione. Le esumazioni ordinarie si eseguono a "cimitero" chiuso".
3. Tutte le spese delle esumazioni ordinarie e della collocazione dei resti mineralizzati nell'ossario comune sono a carico della Amministrazione comunale. Sono a carico degli utenti tutte le spese per la collocazione dei resti mortali in luogo diverso dell'ossario comune.

### **Articolo 33**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Il Responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio" competente alla redazione del Piano cimiteriale cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria. Le comunicazioni di servizio ai parenti ed eventuali ricerche degli stessi viene fatta dal Responsabile Ufficio anagrafe almeno 20 giorni prima dell'inizio operazioni.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo deve essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, almeno 15 giorni prima dell'avvio.

### **Articolo 34**

#### **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, solo per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

### **Articolo 35**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie:
  - a) sono ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni;
  - b) sono straordinarie tutte le altre.

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. I feretri sono estumulati a secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Il resto mortale a seguito di estumulazione ordinaria effettuata dopo almeno venti anni dalla tumulazione deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione in accordo alla Circolare esplicativa del Ministero Sanità 31.07.1998, n. 10. Qualora ci fosse carenza di spazio per l'inumazione,

l'Amministrazione comunale può disporre che il resto mortale, dopo assenso del concessionario, venga inviato alla cremazione e quindi alla successiva dispersione delle ceneri. In questo caso gli oneri delle operazioni sono a carico del Comune.

5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

7. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Direttore Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

8. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

9. La concessione del manufatto liberato viene retrocessa al Comune per libera assegnazione.

10. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato e del responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio" o suo delegato.

11. Le estumulazioni ordinarie, in assenza di indicazione da parte dei congiunti a scadenza della concessione, si effettuano d'ufficio, previo avviso da pubblicarsi per 15 giorni all'albo del cimitero e dopo ricerca infruttuosa dei congiunti.

### **Articolo 36**

#### ***Esumazioni ed estumulazioni a pagamento***

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite a pagamento. Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata già in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune.

### **Articolo 37**

#### ***Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Servizio competente alla gestione del Piano Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti si obbligano a presenziare a detta operazione nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni e di altre eventualmente prescritte. In caso di impossibilità dovuta a qualsiasi motivo imputabile ai congiunti richiedenti, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del Servizio competente alla gestione del Piano Cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti C.C., fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

### **Articolo 38**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non richiesti espressamente dai privati concessionari, vengono smaltiti a cura del Comune.

2. Il responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio", su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **Articolo 39**

#### **Loculi ossario/cinerario**

I resti mortali (ossa o ceneri provenienti da cremazione) potranno essere collocati, previa richiesta dei parenti, in loculi ossario/cinerario che saranno individuali o contenere al massimo secondo il caso:

- a) - n°1 cassetta di zinco standard (25x25x 50 cm) per resti ossei mineralizzati e n°2 urne cinerarie di zinco standard (15x15x 25 cm) senza cofano;
- b) - n°4 urne cinerarie con o senza cofano.

### **Articolo 40**

#### **Ossario e cinerario comune**

Il cimitero ha un ossario comune e un cinerario comune consistente in due manufatti distinti destinati il primo a raccogliere le ossa mineralizzate provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, il secondo per la raccolta e la conservazione comune delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

## **Capo V CREMAZIONE**

### **Articolo 41**

#### **Servizio di cremazione**

1. Il Comune di Buttrio essendo sprovvisto di crematorio si può avvalere del servizio offerto da strutture esterne all'ambito comunale.
2. Il servizio sarà a carico del Comune per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose residenti nel Comune di Buttrio.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto da detto Servizio.

### **Articolo 42**

#### **Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'art. 43, commi 3 e 4.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 43**

#### **Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta

dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
  - a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
  - b) l'esecutore testamentario;
  - c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

#### **Articolo 44**

##### ***Luoghi di dispersione delle ceneri***

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa:
  - a) all'interno dei cimiteri nella area a ciò destinata dal piano cimiteriale
  - b) in natura
  - c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a 200 m dalle abitazioni, lo stesso vale per la dispersione in mare, nei fiumi, nei laghi nei tratti liberi da natanti e manufatti
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a 200 m dalle abitazioni, e comunque non può dare luogo ad attività avente fini di lucro
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ex artt. 74, 75, 76, 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

#### **Articolo 45**

##### ***Modalità di conservazione delle urne affidate***

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, indicazione del Comune di sua ultima residenza.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4. Se l'urna viene affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

5. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

6. Nel Comune di ultima residenza del defunto si annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

7. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune del cimitero.

## **Capo VI**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Articolo 46**

##### **Disciplina e orario d'ingresso**

1. L'accesso del pubblico al cimitero è disciplinato dal Sindaco.

2. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta salva la possibilità di ingresso con automezzi per le persone con grave disabilità motoria e con automezzi per esecuzione attività di manutenzione e/o esecuzione sepolture previo richiesta di apposita autorizzazione del responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio".

3. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;  
b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;

f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare questua;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

## **Articolo 47**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio comune "gestione del territorio".

## **Articolo 48**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle sepolture con copri tomba o nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure in conformità ai criteri generali stabiliti dal Piano Cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del Servizio incaricato della gestione del Piano Cimiteriale e contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare specifica richiesta di autorizzazione.
3. Le epigrafi devono essere compilate ai sensi della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 Maggio 2001, n. 345; se in lingua straniera la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito, all'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **Capo I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 49**

#### **Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal Piano Cimiteriale di cui all'art. 28 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
3. Le concessioni in uso delle aree con manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi ossari, cinerari, colombari)
  - b) loculi interrati a due posti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone e del manufatto secondo tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio "servizi demografici".

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, C.C..

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la data di decorrenza, la data di scadenza e la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa o, in assenza di questi, a un prossimo congiunto formalmente comunicato all'Amministrazione.

## **Articolo 50**

### **Sepulture provvisorie**

1. Sarà consentita la tumulazione provvisoria in loculi appositamente individuati nel Piano cimiteriale comunale per un periodo massimo di 6 mesi.

2. La concessione verrà rilasciata previa specifica richiesta nei casi in cui siano in costruzione o in risistemazione sepolture private; la concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Alla scadenza del periodo concesso, il Comune rientrerà in possesso dei loculi a tumulazione provvisoria.

3. Il canone per il deposito provvisorio della salma sarà versato al Comune per intero in via anticipata. Ove la rimozione della salma avvenga in un numero di mesi più breve dal provvisorio collocamento, al concessionario verrà rimborsata proporzionalmente la somma versata.

Nel prezzo di concessione non sono compresi i servizi (es.: le spese per la fornitura di materiale, mano d'opera necessari per la prima chiusura e per la successiva apertura del colombario) che dovranno essere pagati a parte secondo le vigenti tariffe.

I colombari provvisori vengono concessi solo per il collocamento di salme di persone appena decedute, in attesa di essere traslate altrove.

Per il tempo di durata della concessione temporanea, non è consentita alcuna scrittura e incisione sulla piastra di marmo che chiude i colombari, né l'apposizione di ornamenti fissi.



## **Articolo 51**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. La durata massima è fissata:

- a) **aree** destinate alle sepolture per famiglie: concessione novantanovenne (**99 anni**)
- b) **loculi ossari - cinerari** (cassette con resti ossei mineralizzati e/o urne cinerarie di una o più salme): concessione venticinquennale (**25 anni**);
- c) **loculi colombari**: concessione trentennale (**30 anni**);
- d) **loculi interrati a due posti**: concessione trentennale (**30 anni**) per ogni salma;

3. Qualora la concessione riguardi un loculo interrato a due posti già occupato da una salma, per la seconda salma è dovuto il canone di prolungamento riferito alla prima concessione fino al compimento del trentesimo anno dalla tumulazione della seconda salma, determinato secondo la seguente formula:

*Concessione temporale I salma – (meno) giacenza temporale I salma = (uguale) Diritto residuo I salma*

*Concessione temporale II salma – (meno) diritto residuo I salma = (uguale) Concessione temporale residua II salma.*

L'importo da pagare viene calcolato sulla base della tariffa vigente in modo proporzionale al periodo residuo della II salma e va effettuato all'atto di collocamento della stessa.

4. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire la proroga per un massimo della metà del tempo della prima concessione, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di Piano Cimiteriale, dietro il pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.
5. Qualora nel loculo ossario/cinerario si collocheranno, a richiesta, ulteriori resti di più salme la durata di concessione corrisponde a quella del loculo indipendentemente dalla data di collocamento delle ulteriori cassette/urne cinerarie.

## **Articolo 52**

### **Modalità di concessione**

1). La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o dei resti/ceneri.

2). L'assegnazione dei manufatti (loculi colombari individuali, loculi interrati a due posti sovrapposti, loculi ossari-cinerari) avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. Per casi particolari con apposito atto, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, possono essere stabiliti altri criteri di assegnazione delle sepolture nel cimitero comunale, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al secondo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi di cui al comma 2 dell'articolo 46, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

## **Articolo 53**

### **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione purché questi non abbia altrimenti disposto.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Servizio competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà, per la residua durata della concessione, dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

## **Articolo 54**

### **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

## **Articolo 55**

### **Costruzione delle opere - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 (due) anni dal giorno della concessione dell'area, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per gravi motivi, da valutare di volta in volta dall'organo competente alla redazione del piano cimiteriale, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 1 (uno) anno ai termini predetti.

## **Capo II SUBENTRI, RINUNCE**

### **Articolo 56**

#### **Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 53 sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi demografici entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
3. Trascorso il termine complessivo di 2 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determina la decadenza.

### **Articolo 57**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:
  - 3/4 di quanto corrisposto per la concessione medesima incluso il manufatto se la retrocessione al Comune avviene  $\leq 1$  anno dalla concessione;
  - 1/2 di quanto corrisposto per la concessione medesima incluso il manufatto se la retrocessione al Comune avviene tra  $>1 \div \leq 10$  anni dalla concessione;
  - 1/4 di quanto corrisposto per la concessione medesima incluso il manufatto se la retrocessione avviene tra  $>10 \div \leq 20$  anni dalla concessione;
  - nessun rimborso se la retrocessione avviene dopo un periodo  $>20$  anni.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

## **Articolo 58**

### **Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per le tombe di famiglia di cui all'articolo 46, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda iniziare e/o portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia parzialmente e/o interamente costruito e sia comunque libero.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni,

- in misura pari a 4/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se  $\leq 1$  anno dalla concessione;
- in misura pari a 3/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se  $>1 \div \leq 3$  anni dalla concessione;
- in misura pari a 2/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se  $>3 \div \leq 10$  anni dalla concessione;
- in misura pari a 1/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se  $>10 \div \leq 20$  anni dalla concessione;
- in misura pari a 1/10 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se il trasferimento avviene  $>20$  anni dalla concessione ed prima di novantanove anni;

3. Ai concessionari può essere riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere o nel caso che il manufatto non sia utilizzabile dovranno essere definiti i costi di demolizione da recuperare sul rimborso della concessione.

4. Trova applicazione l'articolo 57, comma 2.

## **Articolo 59**

### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, fermo restando che ai rinuncianti spetta un rimborso forfettario del valore di 1/10 della tariffa di concessione in vigore prendendo come riferimento quella dei loculi interrati.

## **Capo III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 60**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

## **Articolo 61**

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- c) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 56 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi Titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 62**

### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del art. 51 del presente Regolamento.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi Titolo.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 63**

##### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati potranno valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Gli incaricati dei lavori, per introdursi nel cimitero con mezzi d'opera e maestranze, dovranno concordare preventivamente l'accesso all'area cimiteriale con il responsabile dell'area tecnico manutentiva

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 46 in quanto compatibili.

#### **Articolo 64**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati secondo il disposto dell'art. 94, comma 1 del D.P.R. 285/90 e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento edilizio e gli atti conseguenti saranno sottoscritti dal Dirigente competente o da un suo delegato.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.

3. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve costituire pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

### **Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Articolo 65**

##### **Funzioni**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei congiunti, possono:

- assistere le famiglie in lutto nello svolgimento delle incombenze del caso anche presso gli uffici comunali;
- effettuare il trasporto di salme fuori dal territorio comunale.

#### **Articolo 66**

##### **Divieti**

I. Alle imprese è fatto divieto di:

- a) procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) sostare negli Uffici e nei locali del Comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di accrescere l'offerta delle prestazioni;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

## **TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Articolo 67**

#### **Modalità**

1. Il Comune di Buttrio assicura il Servizio pubblico locale a domanda individuale di illuminazione votiva nel cimitero direttamente o tramite società esterna formalmente autorizzata con contratto di Concessione.
2. Gli utenti che intendono usufruire del servizio, conoscere le condizioni per tariffe, allacciamento, fornitura, manutenzione, recesso dovranno rivolgersi alla società concessionaria, di cui al comma precedente, il cui recapito è disponibile presso l'ufficio "servizi demografici".
3. Il valore relativo al contributo per spese d'impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le previsioni contenute nel contratto di concessione di cui al precedente comma1.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I**

#### **Disposizioni varie**

### **Articolo 68**

#### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata dal Piano Cimiteriale apposita zona detta "dei Benemeriti ", in cui il Consiglio comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

### **Articolo 69**

#### **Catasto cimiteriale e registrazioni**

1. Presso i Servizi demografici è tenuto un Registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel Registro Cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Articolo 70**

#### **Annotazioni nel registro cimiteriale**

1. Sul Registro Cimiteriale viene annotato l'uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si dovesse verificare.

2. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; per le concessioni rilasciate prima del termine predetto, saranno indicate le notizie per quanto conosciute;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;

- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 71**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. L'Ufficio preposto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli 93 e 94.

### **Articolo 72**

#### **Scadenziario delle concessioni**

1. Presso i Servizi Demografici è tenuto l'elenco delle concessioni, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni.

## **Capo II**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 73**

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 74**

##### **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, spetta al Titolare di Posizione Organizzativa dell'ufficio comune "gestione del territorio" quale responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o a un suo delegato, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e del Piano Cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario Generale del Comune od al suo legale sostituto.

#### **Articolo 75**

##### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Articolo 76**

##### **Sanzioni**

Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo che non trovino applicazione le disposizioni degli articoli 344 o 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni o l'art. 107 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le violazioni che abbiano rilevanza penale.

#### **Articolo 77**

##### **Rinvio**



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 1</b>
<i>Articolo 1 Finalità del regolamento</i>	
<i>Articolo 2 Oggetto del regolamento</i>	
<i>Articolo 3 Competenze</i>	
<i>Articolo 4 Responsabilità</i>	
<i>Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	
<i>Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico</i>	
<b>CAPO II DENUNCIA DI MORTE, RINVENIMENTO, AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA E ACCERTAMENTO</b>	<b>pag. 3</b>
<i>Articolo 7 Denuncia di morte e riscontro diagnostico</i>	
<i>Articolo 8 Rinvenimento</i>	
<i>Articolo 9 Autorizzazione alla sepoltura</i>	
<i>Articolo 10 Nati morti e feti</i>	
<b>CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA ARDENTE</b>	<b>pag. 4</b>
<i>Articolo 11 Depositi di osservazione e camera ardente</i>	
<b>CAPO IV FERETRI</b>	<b>pag. 4</b>
<i>Articolo 12 Deposizione della salma nel feretro</i>	
<i>Articolo 13 Verifica e chiusura feretri</i>	
<i>Articolo 14 Fornitura gratuita di feretri</i>	
<b>CAPO V TRASPORTI FUNEBRI</b>	<b>pag. 5</b>
<i>Articolo 15 Definizione ed esercizio del trasporto funebre</i>	
<i>Articolo 16 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza</i>	
<i>Articolo 17 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali</i>	
<i>Articolo 18 Trasporti gratuiti e a pagamento</i>	
<i>Articolo 19 Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento</i>	
<i>Articolo 20 Autorizzazione al singolo trasporto funebre</i>	
<i>Articolo 21 Effettuazione del trasporto funebre, autofunebri</i>	
<i>Articolo 22 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	
<i>Articolo 23 Trasporti all'estero o dall'estero</i>	

### TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

<b>CAPO I CONDUZIONE DEL CIMITERO</b>	<b>pag. 9</b>
<i>Articolo 24 Cimitero comunale</i>	
<i>Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza</i>	
<i>Articolo 26 Ammissione nel cimitero</i>	
<b>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE</b>	<b>pag. 10</b>
<i>Articolo 27 Disposizioni generali</i>	
<i>Articolo 28 Piano cimiteriale</i>	
<b>CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	<b>pag. 11</b>
<i>Articolo 29 Inumazione</i>	
<i>Articolo 30 Cippo/Lapide nel campo di inumazione</i>	
<i>Articolo 31 Tumulazione</i>	
<b>CAPO IV ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED OSSARIO/CINERARIO</b>	<b>pag. 16</b>
<i>Articolo 32 Esumazioni ordinarie</i>	
<i>Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	
<i>Articolo 34 Esumazione straordinaria</i>	
<i>Articolo 35 Estumulazioni</i>	
<i>Articolo 36 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento</i>	
<i>Articolo 37 Oggetti da recuperare</i>	
<i>Articolo 38 Disponibilità dei materiali</i>	
<i>Articolo 39 Loculi ossario/cinerario</i>	
<i>Articolo 40 Ossario e cinerario comune</i>	

<b>CAPO V CREMAZIONE</b>	<b>pag. 19</b>
<i>Articolo 41 Servizio di cremazione</i>	
<i>Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione</i>	
<i>Articolo 43 Affidamento e dispersione delle ceneri</i>	
<i>Articolo 44 Luoghi di dispersione delle ceneri</i>	
<i>Articolo 45 Modalità di conservazione delle urne affidate</i>	
<b>CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO</b>	<b>pag. 21</b>
<i>Articolo 46 Disciplina e orario d'ingresso</i>	
<i>Articolo 47 Riti funebri</i>	
<i>Articolo 48 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni</i>	
<b>TITOLO III – CONCESSIONI</b>	
<b>CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</b>	<b>pag. 22</b>
<i>Articolo 49 Sepolture private</i>	
<i>Articolo 50 Sepolture provvisorie</i>	
<i>Articolo 51 Durata delle concessioni</i>	
<i>Articolo 52 Modalità di concessione</i>	
<i>Articolo 53 Uso delle sepolture private</i>	
<i>Articolo 54 Manutenzione</i>	
<i>Articolo 55 Costruzione delle opere - Termini</i>	
<b>CAPO II SUBENTRI, RINUNCE</b>	<b>pag. 26</b>
<i>Articolo 56 Subentri</i>	
<i>Articolo 57 Rinuncia a concessione a tempo determinato</i>	
<i>Articolo 58 Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale         o totale costruzione</i>	
<i>Articolo 59 Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua</i>	
<b>CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>	<b>pag. 27</b>
<i>Articolo 60 Revoca</i>	
<i>Articolo 61 Decadenza</i>	
<i>Articolo 62 Estinzione</i>	
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	
<b>CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	<b>pag. 29</b>
<i>Articolo 63 Accesso al cimitero</i>	
<i>Articolo 64 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private         e collocazione di ricordi funebri</i>	
<b>CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI</b>	<b>pag. 29</b>
<i>Articolo 65 Funzioni</i>	
<i>Articolo 66 Divieti</i>	
<b>TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>	<b>pag. 30</b>
<i>Articolo 67 Illuminazione votiva</i>	
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>	
<b>CAPO I DISPOSIZIONI VARIE</b>	<b>pag. 30</b>
<i>Articolo 68 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti</i>	
<i>Articolo 69 Catasto cimiteriale e registrazioni</i>	
<i>Articolo 70 Annotazioni nel catasto cimiteriale</i>	
<i>Articolo 71 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	
<i>Articolo 72 Scadenziario delle concessioni</i>	
<b>CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>pag. 31</b>
<i>Articolo 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	
<i>Articolo 74 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria</i>	
<i>Articolo 75 Concessioni pregresse</i>	
<i>Articolo 76 Sanzioni</i>	
<i>Articolo 77 Rinvio</i>	